Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 196 del 24 agosto 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 24 agosto 1998** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 142

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Decreti rettorali, in data 7 ottobre 1997, concernenti modificazioni allo statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991 n. 257 con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996, pubblicato in *G.U.* n. 213 dell'11/9/1996, con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica di cui si chiede l'istituzione presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) e l'inserimento, all'art. 3.4.33, dell'articolato concernente il relativo ordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997, in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria nelle more della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.P.R. 30/12/95 (Piano triennale di sviluppo nel triennio 94-96);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1, all'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, viene inserita la scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.

Art. 2.

All'art. 3.4.33 viene inserito l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. 3/7/1996.

Art. 3.4.33 - *Scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.*

3.4.33.1 - La Scuola di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica istituita nella Facoltà di medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ancona risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.33.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

3.4.33.3 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica.

3.4.33.4 - Il Corso ha la durata di quattro anni.

3.4.33.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree

funzionali e discipline. Sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di Clinica Medica Generale, Ematologia ed Immunologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona.

3.4.33.6 - In base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture e all'attrezzatura disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti di 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A.1 *Area disciplinare di Fisiopatologia generale.*

Obiettivo: Ampliare ed approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e riparazione tissutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica ed immunologica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

A.2 *Area disciplinare di Immunopatologia.*

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e dei meccanismi di controllo del sistema immunitario nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative, conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

A.3 *Area disciplinare di Laboratorio.*

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica ed immunologica.

Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia Clinica; F22A Igiene generale ed applicata.

A.4 *Area disciplinare di Laboratorio.*

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare correttamente le prove allergologiche in vivo e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A Medicina Interna; F04B Patologia clinica.

A.5 *Area disciplinare di Clinica e Terapia.*

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche e allergologiche; saper risolvere i problemi clinici dei relativi pazienti; definire la prognosi e pianificare la terapia delle principali immunopatie ed allergopatie; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A Medicina Interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07G Malattie del sangue; F07H Reumatologia; F17X Malattie cutanee e veneree; F15A Otorinolaringoiatria; F14X Malattie dell'apparato visivo; F19A Pediatria Generale e Specialistica; F22C Medicina del Lavoro.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) Diagnostica microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un Docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle patologie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle immunoproliferazioni, alle allergopatie;

b) Diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura, assistiti da un Docente, di almeno 500 tests, globalmente considerati, per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione dei complessi immuni circolanti; per il dosaggio dei fattori del complemento; per la determinazione degli autoanticorpi organo e non organo specifici; per il dosaggio delle Immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine; per il dosaggio delle citochine, dei recettori per le citochine, degli inibitori dei recettori, degli antigeni di membrana in forma solubile;

c) Diagnostica immunologica cellulare:

c.1) esecuzione ed interpretazione assistite da un Docente, di almeno 100 tests complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate del

sangue periferico, degli organi e tessuti linfoidi, del midollo osseo, dei versamenti sierosi, del liquido di lavaggio broncoalveolare, del liquor;

c.2) Esecuzione ed interpretazione, assistite da un Docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; produzione in vitro di anticorpi e di citochine; citotossicità MHC-ristretta e non; clonazione linfocitaria) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità

d) Diagnostica allergologica in vivo:

esecuzione ed interpretazione di tests allergologici in vivo (cutireazioni e di tests di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) Atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio ed alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

e.1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

e.2) schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

e.3) ricerca degli elementi suggestivi di immunopatia nel contesto di un esame obiettivo generale;

e.4) pianificazione del procedimento diagnostico delle principali immunopatie;

e.5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

e.6) esecuzione di manovre strumentali per l'ottenimento di materiali biologici a scopo diagnostico;

e.7) elencazione e predisposizione di idonei parametri di controllo periodico della malattia;

e.8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

e.9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e.10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli avversi della terapia immunologica ed anti-allergica.

e.11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi ed alla terapia delle principali malattie infettive;

e.12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6926

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Anatomia Patologica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167, del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Anatomia Patologica attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.1 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Anatomia Patologica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997, con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Anatomia Patologica perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Anatomia Patologica ed alla modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola medesima da 6 a 4 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi per l'intero corso di studi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse ed alla proposta di modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola più volte citata;

Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Anatomia Patologica al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.1 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Anatomia Patologica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.1 - *Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica.*

3.4.1.1 - La Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.1.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

3.4.1.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Anatomia Patologica.

3.4.1.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.1.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica.

3.4.1.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.1.5, è di n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di n. 20 (venti).

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia e patologia molecolare, e statistica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica ed elettronica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologica molecolare, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica.

B. *Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomopatologica (macroscopica, microscopica, ultrastrutturale e molecolare), e competenze teorico pratiche di diagnostica anatomopatologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

C. *Area della sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, F22A Igiene generale ed applicata.

D. *Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo *curriculum* formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomoclinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (ad esempio: neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, patologia pediatrica, etc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella Scuola di specializzazione.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente degli atti medici specialistici in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

Esami macroscopici di pezzi chirurgici	3.000
Diagnosi istopatologiche	8.000
Diagnosi citopatologiche (*)	8.000
Diagnosi intraoperatorie	200
Riscontri diagnostici necroscopici	300

(*) (inclusa citologia cervico-vaginale)

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6927

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167, del 19 luglio 1995, sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.2 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 1571, dell'11/7/97, con la quale si trasmettevano al CUN, per il prescritto parere, le deliberazioni sopracitate e con la quale si evidenziava che l'ordinamento della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione proposto si discostava dalla tabella nazionale nel seguente punto: tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari: all'area D manca il settore F20X Ginecologia ed Ostetricia;

Constatato che quanto sopra evidenziato trattasi di mero errore materiale;

Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.2 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.2 - *Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.*

3.4.2.1 - È istituita la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di Ancona. La Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.2.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'Anestesiologia, della Rianimazione, della Terapia Intensiva, della Terapia Antalgica e della Terapia Iperbarica.

La Scuola è articolata negli indirizzi di: *a)* Anestesiologia e Rianimazione; *b)* Terapia Intensiva; *c)* Terapia Antalgica; *d)* Terapia Iperbarica.

La formazione garantisce oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e D.L.vo n. 257/1991).

3.4.2.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Anestesia e Rianimazione.

3.4.2.4 - Il Corso ha la durata di 4 (quattro) anni.

3.4.2.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ancona e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinare di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio Sanitario Nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della Scuola è l'Istituto delle Emergenze Medico Chirurgiche dell'Università degli Studi di Ancona.

3.4.2.6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della Scuola in 15 (quindici), per ogni singolo anno di corso, per un totale di 60 (sessanta) specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.2.5

3.4.2.7 - Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

3.4.2.8 - Il Consiglio della Scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente il controllo dell'attività svolta dallo specializzando e l'acquisizione delle necessarie esperienze nelle procedure teorico-pratiche.

3.4.2.9 - La Scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante:

A) Preparazione preoperatoria e del trattamento medico

B) Anestesia Generale

C) Anestesia Loco-Regionale

D) Anestesia e Terapia Intensiva nelle specialità

E) Assistenza perioperatoria

F) Rianimazione ed intervento di emergenza

G) Rianimazione e Terapia Intensiva

H) Terapia Antalgica

I) Terapia Iperbarica

L) Monitoraggio e Misurazioni

M) Organizzazione

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli previsti dalla tabella *A*.

3.4.2.10 - Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

Il Consiglio della Scuola definisce la frequenza della didattica formale e seminariale nelle diverse aree.

3.4.2.11 - Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori, e laboratori previsti dall'art. 3.4.2.5 che garantiscono, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e D.L.vo n. 257/1991).

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale, più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico operante a tempo pieno nel Servizio Sanitario Nazionale, avverrà secondo delibera del Consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*.

3.4.2.12 - Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in Anestesia e Rianimazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A* nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio pratico ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

3.4.2.13 - Il Consiglio della Scuola può autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il Consiglio

della Scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

3.4.2.14 - Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

3.4.2.15 - Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio e deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici come specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area Preparazione preoperatoria e del trattamento medico.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia Generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

B. *Area Anestesia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizione di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia Clinica, F21X Anestesiologia.

C. *Area Anestesia Loco-Regionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia Umana, E09A Anatomia Umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

D. *Area Anestesia e Terapia intensiva nelle specialità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; sapere illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologia ed ostetricia, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia Vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F20X Ginecologia ed ostetricia.

E. *Area Assistenza perioperatoria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore postoperatorio.

Settore: F21X Anestesiologia.

F. *Area Rianimazione ed intervento di emergenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia Umana, E06A Fisiologia Umana, E07X Farmacologia.

G. *Area Rianimazione e Terapia Intensiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

H. *Area Terapia Antalgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso, conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

I. *Area Terapia Iperbarica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

L. *Area Monitoraggio e misurazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve sapere definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

M. *Area Organizzazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative dell'anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

1. Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:

- aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;
- aver discusso la preparazione preoperatoria;
- aver osservato la preparazione di routine;
- conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2. Area dell'anestesia generale:

- aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;
- aver utilizzato una ampia varietà di attrezzature;
- aver applicato le diverse tecniche del monitoraggio;
- aver utilizzato uno stimolatore nervoso;
- aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. Area dell'Anestesia Loco-Regionale:

- aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia Loco-Regionale e nell'analgesia del parto.

4. Area dell'Anestesia nelle specialità e della Terapia Intensiva Postoperatoria:

- aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;
- aver seguito nel decorso post-operatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito di turni di cui al punto 7;
- aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);
- aver osservato, durante il tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extra-corporea.

5. Area dell'assistenza perioperatoria:

- aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;
- aver partecipato alle visite post-operatorie;
- aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;
- aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6. Area della Rianimazione e dei Trattamenti di emergenza:

- aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;
- aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;
- aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;
- aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;
- aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;
- aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;
- aver partecipato ad attività di soccorso extra ospedaliero avanzato e di trasporto primario;
- aver partecipato al trasferimento inter ed intraospedaliero di pazienti critici.

7. Area della Rianimazione e della Terapia Intensiva:

- aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di Rianimazione e terapia intensiva polivalente;
- aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;
- aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;
- aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;
- aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;
- aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;
- aver osservato il nursing del paziente critico;
- aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;
- aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;
- aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;
- aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

- aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

- aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

- aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

- aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. Area della Terapia Antalgica:

- aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

- aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

- aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

- aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

- aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

- aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

- aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. Area della Terapia Iperbarica:

- aver preso parte alla selezione di pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

- aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

- aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

- aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

- aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

- aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. Area del monitoraggio e delle misurazioni:

- aver utilizzato una ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

- aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

- aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

- aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. Area dell'organizzazione:

- conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

- conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della Regione e dell'Ospedale ove si opera;

- saper calcolare il rapporto costo-beneficio di un modello organizzativo;

- dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti all'attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6928

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Cardiologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specia-

lizzazione in Cardiologia attivato presso quèsta Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.3. con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Cardiologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Cardiologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Cardiologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Cardiologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.3 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Cardiologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.3 - *Scuola di specializzazione in Cardiologia.*

3.4.3.1 - La Scuola di Specializzazione in Cardiologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) cardiologia

b) angiologia.

3.4.3.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Cardiologia clinica.

3.4.3.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Cardiologia

3.4.3.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.3.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di Medicina Clinica.

3.4.3.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di 20 (venti) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.3.5.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area delle scienze di base.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori: B01B Fisica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F01X Statistica medica.

B. *Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica.

C. *Area di laboratorio e strumentazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardio-vascolare.

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di diagnostica cardiologica non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. *Area di diagnostica cardiologica invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. *Area di cardiologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

G. *Area di cardiologia interventista.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Cardiochirurgia.

H. *Area delle malattie vascolari.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. *Area della Cardiologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F19A Pediatria generale specialistica.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;

2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;

3. aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione;

4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;

5. aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;

6. aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);

7. aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unità di Terapia Intensiva Coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):

a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc.;

b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami ecostress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc.;

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come I operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

II. Angiologia:

aver acquisito conoscenze teorico pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color Doppler, pletismografia, Laser Doppler, etc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6929

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Chirurgia Generale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Chirurgia Generale attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.4 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.4 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.4 - *Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale.*

3.4.4.1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, indirizzo in Chirurgia generale, risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.4.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale).

3.4.4.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale.

3.4.4.4 - Il Corso ha la durata di 6 anni.

3.4.4.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto di Clinica Chirurgica.

3.4.4.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di n. 36 (trentasei) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.4.5.

3.4.4.7 - L'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 3.4.4.5, è determinato dal Consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari di cui alla tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

3.4.4.8 - Di norma, ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie a direzione universitaria e/o ospedaliera convenzionata, sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

L'attività didattica formale e seminariale avviene secondo quanto indicato di anno in anno nel calendario didattico.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

I. *Indirizzo in Chirurgia generale.*

A1. Area propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

B1. Area semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

C1. Area chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

D1. Area anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.

E1. Area chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

F1. Area organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per il previsto indirizzo:

I. addestramento in Chirurgia generale:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;

[degli interventi indicati sub *a-b-c* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza];

*d.*1) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

*e.*1) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6930

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.5 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.5 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.5 - *Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.*

3.4.5.1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.5.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva.

3.4.5.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva.

3.4.5.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.5.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è la Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

3.4.5.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di n. 15 (quindici) tenuto conto della capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.5.5.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.

Settori: E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, F03X Genetica Medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

B. *Area propedeutica clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualità che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività chirurgica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.

C. *Area clinica complementare.*

Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.

Settori: F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed Ostetricia.

D. *Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.*

Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità.

Settore: F08B Chirurgia plastica.

E. *Area disciplinare metodologie complementari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione:

a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;

b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6931

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Chirurgia Toracica attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.6 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.6 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.6 - *Scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica.*

3.4.6.1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia toracica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.6.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia toracica.

3.4.6.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia toracica.

3.4.6.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.6.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sedi amministrative della scuola sono l'Istituto di Scienze Chirurgiche e la Clinica di Chirurgia Toracica.

3.4.6.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di n. 10 (dieci) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.6.5.

3.4.6.7 - L'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 3.4.6.5 è determinato dal Consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari di cui alla tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

3.4.6.8 - Di norma, ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale, ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie a direzione universitaria e/o ospedaliera convenzionata, sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

L'attività didattica formale e seminariale avviene secondo quanto indicato di anno in anno nel calendario didattico.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica.

B. *Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F08D Chirurgia Toracica, F09X Chirurgia cardiaca, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia patologica, F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale.

D. *Area di Chirurgia Toracica.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settori: F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ad alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08C Cardiochirurgia, F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

- procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;

- almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

- almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6932

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.8 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1 la scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia, compresa nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è rinominata scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia.

Art. 2.

All'art. 3.4.8 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.8 - *Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia.*

3.4.8.1 - La Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venerologia risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

3.4.8.2 - La Scuola in Dermatologia e Venerologia ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venerologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

3.4.8.3 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Dermatologia e Venerologia.

3.4.8.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.8.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola è la Clinica Dermatologica - Ospedale Civile Umberto I.

3.4.8.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi per ciascun anno di corso è determinato in 3 (tre), tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.8.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionale
e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B. *Area laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venerologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area dermatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Botanica farmaceutica, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F08B Chirurgia plastica, F17X malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale.

D. *Area dermatologia allergologica e professionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale

Settori: F01X Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.

E. *Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione della epidemiologia, la prevenzione,

la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale, compresa l'AIDS.

Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata.

F. *Area dermatologia cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali, nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale e alla legislazione sanitaria.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.

G. *Area dermatologia tropicale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene.

H. *Area dermatologia chirurgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. avere eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2. avere eseguito personalmente e/o valutato almeno:

- 100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;
- 30 esami sierologici per le MTS;
- 30 esami istologici e immunopatologici;
- 10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, etc.);
- 50 test cutanei;

3. aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

- 50 casi di dermatologia allergologica;
- 50 casi di MTS;
- 50 di dermatologia oncologica;
- 30 di dermatologia pediatrica,

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4. aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

- 80 interventi di chirurgia dermatologica;
- 100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti Laser);
- 20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6933

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Ematologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Ematologia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.9 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Ematologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Ematologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Ematologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Ematologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.9 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Ematologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.9 - *Scuola di specializzazione in Ematologia.*

3.4.9.1 - La Scuola di Specializzazione in Ematologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.9.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della Ematologia.

3.4.9.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ematologia.

3.4.9.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.9.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede Amministrativa della scuola è l'Istituto di Clinica Medica Generale, Ematologia ed Immunologia Clinica.

3.4.9.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di n. 20 (venti) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.9.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfo-poietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.

B. *Area Fisiopatologia ematologica generale e molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C. *Area Laboratorio e Diagnostica ematologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'Ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica medica.

D. *Area ematologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfo-poietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica.

E. *Area Immunoematologia e terapia trasfusionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue.

F. *Area Trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche.

Settore: F07G Malattie del sangue.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3. aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;

4. aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale;

5. aver eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di compatibilità;

6. aver eseguito personalmente almeno 50 screenings relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali, aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari;

b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche;

c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una Unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft-versus-Host-Disease.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6934

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.9 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.10 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.10 - *Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.*

3.4.10.1 - La scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

3.4.10.2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

3.4.10.3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.

3.4.10.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.10.5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola sono i Laboratori di Endocrinologia e la Cattedra di Endocrinologia.

3.4.10.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.10.5 è di 5 (cinque) per anno di corso per un totale di 25 (venticinque).

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area Propedeutica e Fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

B. *Area Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le cono-

scenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina Interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

C. *Area Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

D. *Area clinica di Endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura della infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

E. *Area Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

F1. *Area Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

F2. *Area Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F19A Pediatria generale e specialistica.

F3. *Area Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: Area F07E Endocrinologia con la collaborazione di F20X Ginecologia e Ostetricia.

F4. *Area Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psico-sociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

F5. *Area Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

F6. *Area Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

F7. *Area Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

F8. *Area Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

F9. *Area Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme di diabete mellito, incluso il diabete infantile e il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di: F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini, F11A Psichiatria.

F10. *Area Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale e alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio e alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1. aver seguito personalmente in reparto:

- 60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

- 50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

- 30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2. aver frequentato ambulatori e day Hospital nei seguenti settori:

- endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

- diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3. avere seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

- almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

- almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

- almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4. avere seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc. con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1- F4, F7 per l'indirizzo in Endocrinologia, aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in Andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in Malattie del Ricambio e Diabetologia)

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6935

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Gastroenterologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Gastroenterologia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Gastroenterologia nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) in sostituzione della preesistente scuola di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e con l'inserimento, all'art. 3.4.12, dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Gastroenterologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Gastroenterologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Gastroenterologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Gastroenterologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1 all'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene inserita la scuola di specializzazione in Gastroenterologia in sostituzione della preesistente scuola di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.

Art. 2.

All'art. 3.4.12 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Gastroenterologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.12 - *Scuola di specializzazione in Gastroenterologia.*

3.4.12.1 - La Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.12.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia e della endoscopia digestiva.

3.4.12.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

3.4.12.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.12.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sedi amministrative della scuola sono i Laboratori di Fisiopatologia Digestiva e la Clinica di Gastroenterologia.

3.4.12.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di n. 20 (venti) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.12.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; E09A Anatomia Umana; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica Medica.

B. *Area di Fisiopatologia Gastroenterologica Generale e Molecolare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente all'attività di studio fisiopatologico.

Settori: E04B Biologia Molecolare; E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; F03X Genetica medica; F05X Microbiologia e microbiologia chimica; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche dietetiche applicate; F04A Patologia Generale; F04C Oncologia Clinica.

C. *Area di Laboratorio e Diagnostica Strumentale Gastroenterologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F07D Gastroenterologia; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; E10X Biofisica Medica.

D. *Area della endoscopia digestiva.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia Patologica; F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche.

E. *Area della Gastroenterologia clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze più aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie, problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi e apparati.

Settori: F07D Gastroenterologia; F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche; F07A Medicina Interna; F07B Malattie dell'Apparato Respiratorio; F07C Malattie dell'Apparato Cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del Sangue; F07I Malattie Infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie Cutanee e Veneree.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se:

a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della Scuola;

b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;

c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;

d) ha partecipato attivamente alla esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50;

e) ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.

Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno 2 delle seguenti procedure, nella misura indicata:

a) 100 endoscopie terapeutiche;

b) 150 colangio-pancreatografie endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;

c) 50 procedure manometriche;

d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;

e) 50 laparoscopie diagnostiche;

f) 80 interventi proctologici;

g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguito come responsabile diretto.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6936

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Geriatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Geriatria di cui si chiede l'istituzione presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Geriatria nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'inserimento, all'art. 3.4.34, dell'articolato concernente il relativo ordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in Geriatria, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale nelle more della emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.P.R. 30/12/95 (Piano triennale di sviluppo nel triennio 94-96);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1, all'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, viene inserita la scuola di specializzazione in Geriatria.

Art. 2.

All'art. 3.4.34 viene inserito l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Geriatria di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.34 - *Scuola di specializzazione in Geriatria.*

3.4.34.1 - La scuola di specializzazione in geriatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

3.4.34.2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

3.4.34.3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in Geriatria.

3.4.34.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.34.5 - La scuola ha sede amministrativa presso l'Istituto di Medicina Clinica dell'Università di Ancona. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

3.4.34.6 - In base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e le attrezzature disponibili il numero massimo di specializzandi ammissibili è di 7 (sette) all'anno per un totale di 28 (ventotto) specializzandi complessivi.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A.1 *Area della patogenesi e gerontologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali, anziani a domicilio o in istituzioni, differenti categorie di reddito).

Settori: F07A Medicina Interna; F04A Patologia Generale; F01X Statistica Medica.

A.2 *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, e infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A Medicina Interna; F08A Chirurgia Generale; E07X Farmacologia.

A.3 *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A Medicina Interna; F10X Urologia; F11A Psichiatria; F16A Malattie dell'Apparato Locomotore; F11B Neurologia.

A.4 *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi d'intervento multidimensionali (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina Interna; F16B Medicina Fisica e riabilitazione.

A.5 *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti sociosanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare l'applicabilità e l'efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es. ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze Sanitarie Assistenziali, ecc.).

Settori: F07A Medicina Interna; F16B Medicina Fisica e Riabilitazione.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzato

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) Medicina clinica:

a1) al redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico).

a2) eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio.

a3) eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive (inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi ecc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazioni di 20 piaghe da

decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti.

a4) aver condotto in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano.

b) Medicina strumentale e laboratoristica:

b1) aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

b2) aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra Rx di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici.

c) Valutazione multidimensionale geriatrica:

- aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica.

d) Geriatria ambulatoriale:

- aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori:

m. di Parkinson; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale.

e) Medicina d'urgenza

e1) aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza.

e2) aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente.

e3) aver praticato almeno 10 volte la ventilazione assistita con pallone AMBU.

e4) aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6937

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257 con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.13 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.13 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.13 - *Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia.*

3.4.13.1 - La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia articolata nell'indirizzo di Ginecologia e Ostetricia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.13.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche.

3.4.13.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ginecologia e Ostetricia.

3.4.13.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.13.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica.

3.4.13.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di n. 30 (trenta) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.13.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B. *Area di Oncologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia Generale; F04C Oncologia medica.

C. *Area di Laboratorio e Diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia Clinica; F04C Oncologia medica.

E. *Area di Epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.

F. *Area della Ginecologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

G. *Area dell'Ostetricia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologia materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

a) indirizzo di ginecologia ed ostetricia.

H. *Area della Ginecologia Oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

- 6 mesi chirurgia generale;

- attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;

- attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

- almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

- almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

- almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6938

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.15 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.15 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.15 - *Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.*

3.4.15.1 - La Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.15.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in igiene e medicina preventiva.

3.4.15.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Igiene e medicina preventiva.

3.4.15.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.15.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Ingegneria, di Economia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è la Cattedra di Igiene dell'Istituto di Malattie Infettive e Medicina Pubblica.

3.4.15.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di n. 12 (dodici) per ciascun anno di corso per un totale di n. 48 (quarantotto) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.15.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area Bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;

- descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;

- discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

B. *Area Epidemiologica e dei sistemi informativi.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

- utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata; i sistemi informativi; il software per la gestione di testi, per la gestione di data-base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B Ricerca operativa, F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, S03B Statistica sociale.

C. *Area Scienze sociali e giuridiche applicate.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- discutere ed utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico/paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;

- discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica;

- discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11B Psicologia sociale, N07X Diritto del lavoro, N09X Istituzioni di diritto pubblico, N10X Diritto amministrativo, Q05A Sociologia generale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

D. *Area Programmazione, organizzazione e valutazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;

- attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;

- utilizzare ed attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

- effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X Storia della medicina, F22A Igiene generale ed applicata, P023D Organizzazione aziendale.

E. *Area Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;

- dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

- programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X Farmacologia, F03X Genetica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, H02X Ingegneria sanitaria-ambientale.

F. *Area Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della Sanità Pubblica; l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;

- programmare, organizzare e valutare gli interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;

- programmare, organizzare e valutare gli interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

G. *Area Igiene degli alimenti e della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare gli interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;

- applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;

- programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

H. *Area Organizzazione e direzione sanitaria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero i servizi e la loro qualità;

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, P02D Organizzazione aziendale.

I. *Area Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzioni sanitarie;

- effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la Sanità Pubblica;

- effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

- aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

- aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;

- aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;

- aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);

- aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;

- aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;

- aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporti costi-efficacia/costi-efficienza/costi-utilità, aspetti etici e giuridici;

- aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;

- aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'Autorità Giudiziaria su problemi di Sanità Pubblica.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6939

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Malattie Infettive.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Malattie Infettive attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.17 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Malattie Infettive di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Malattie Infettive perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Malattie Infettive;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Malattie Infettive al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.17 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Malattie Infettive di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.17 - *Scuola di specializzazione in Malattie Infettive.*

3.4.17.1 - La Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, già istituita presso l'Università di Ancona, risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La sede amministrativa della Scuola ha sede presso l'Istituto di Malattie Infettive e Medicina Pubblica dell'Università di Ancona.

3.4.17.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie infettive.

3.4.17.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Malattie infettive.

3.4.17.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.17.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A per malattie infettive (decreto MURST dell'11/5/1995 *G.U.* n. 167 del 19/7/1995) e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari.

3.4.17.6 - Tenuto conto delle capacità formative e della disponibilità di attrezzature e di strutture, il numero massimo degli specializzandi iscrivibili a ciascun anno è di 5 e complessivamente di 20 per l'intero corso di studi.

3.4.17.7 - Sono ammessi alle prove di ammissione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia presso istituzioni universitarie italiane, ed i possessori di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

3.4.17.8 - Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve aver raggiunto lo standard complessivo di addestramento professionalizzante specificato nella tabella *B*, per Malattie Infettive (decreto MURST dell'11/5/1995 *G.U.* n. 167 del 19/7/1995).

3.4.17.9 - La Scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale (tabella *A* per Malattie Infettive decreto MURST dell'11/5/1995 *G.U.* n. 167 del 19/7/1995):

a) Area propedeutica;

b) Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare;

c) Area di patologia infettivologica, Laboratorio e Diagnostica Medica;

d) Area di Metodologia e Diagnostica speciale di laboratorio;

e) Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive;

f) Area di Clinica delle Malattie Infettive;

g) Area di Epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di Medicina delle Comunità;

h) Area delle emergenze infettivologiche.

3.4.17.10 - Per gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante il Consiglio della Scuola determinerà il Piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per la specializzazione in malattie infettive nella specifica tabella A (decreto MURST dell'11/5/1995 *G.U.* n. 167 del 19/7/1995) e sottoriportata:

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

B. *Area di Fisiopatologia ematologica generale e molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07I Malattie infettive.

C. *Area di Patologia infettivologica, Laboratorio e Diagnostica medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.

Settori: F07G Malattie del sangue, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive, F18X Diagnostica per immagini.

D. *Area di Metodologia e diagnostica speciale di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche, virali e parassitarie.

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive.

E. *Area della Eziologia e patogenesi delle malattie infettive.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive.

F. *Area di Clinica delle malattie infettive.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive.

Settori: F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

G. *Area di Epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di Medicina delle Comunità.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva; deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.

Settori: F01X Statistica medica, F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata.

H. *Area delle Urgenze infettivologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacità di collaborare in modo interdisciplinare.

Settori: F07I Malattie infettive, F07A Medicina interna.

3.4.17.11 - L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole Universitarie e/o Ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, è quella minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, ed è attuata nel rispetto di quanto previsto per la Specializzazione in Malattie Infettive nella specifica tabella *B* (decreto MURST dell'11/5/1995 *G.U.* n. 167 del 19/7/1995).

I Anno

Attività didattica formale e seminariale (200 ore).

Area A: Area propedeutica.

Area B: Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Area F: Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive.

Area G: Area di Epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di Medicina delle Comunità.

Tirocinio pratico guidato: sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno del S.S.N.

II Anno

Attività didattica formale e seminariale (200 ore).

Area C: Area di patologia infettivologica, Laboratorio e Diagnostica Medica.

Area D: Area di Metodologia e Diagnostica speciale di laboratorio.

Tirocinio pratico guidato: sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno del S.S.N.

III Anno

Attività didattica formale e seminariale (200 ore).

Area F: Area di Clinica delle Malattie Infettive.

Area G: Area di Epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di Medicina delle Comunità.

Tirocinio pratico guidato: sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno del S.S.N.

IV Anno

Attività didattica formale e seminariale (200 ore),

Area F: Area di Clinica delle Malattie Infettive.

Area H: Area delle emergenze infettivologiche.

Tirocinio pratico guidato: sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno del S.S.N.

3.4.17.12 - Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve:

aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali, e il tirocinio e aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici;

aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti le malattie infettive e di questi almeno 60 in piena autonomia professionale;

aver seguito il tirocinio diagnostico, con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio di almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive;

aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti: almeno il 25% di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate o di studi equipollenti.

3.4.17.13 - L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su di un tema, coerente con i fini della Specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della Scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6940

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995, sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.18 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito

al riordinamento della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.18 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.18 - *Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro.*

3.4.18.1 - La Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.18.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina del lavoro.

3.4.18.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina del lavoro.

3.4.18.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.18.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è la Clinica Medicina del Lavoro.

3.4.18.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di 24 (ventiquattro) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.18.5.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area della Ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.*

Obiettivi: formare lo specializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative al fine della correzione; nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle posture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro; nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio; nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico e biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento e analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale; nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

Settori: E06A Fisiologia umana; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro.

B. *Area della Tossicologia occupazionale ed ambientale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali; nella valutazione del carico biologico; nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti; nella composizione delle schede tossicologiche; nella conoscenza e in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale; nella conoscenza dei fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici; nel campo della radiotossicologia.

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F22C Medicina del lavoro.

C. *Area della Medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi; nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale; nello sviluppo di capacità gestionali dei servizi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative; nella psicologia del lavoro applicata; nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza delle basi di radiobiologia e della radioprotezione medica; nella conoscenza e applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.

Settori: E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F01X Statistica medica.

D. *Area della Patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione delle più comuni malattie professionali; nella conoscenza della diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di causalità e del grado d'inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue; nella conoscenza dell'*iter* assicurativo; nella

conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro;

Settori: F07A Medicina interna, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

E. *Area delle Specialità cliniche medico-chirurgiche.*

Obiettivi: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza, dell'audiologia, della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F11A Psichiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F22C Medicina del lavoro, M11E Psicologia clinica.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità):

a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc.) di 100 pazienti;

b) ambulatoriale: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto *a)* di 200 pazienti;

c) preventiva: partecipazione a 200 visite mediche d'idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente;

2. attività di laboratorio:

a) laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 50 esami allergologici;

b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami audiometrici;

c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;

d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami spirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente;

e) laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 200 esami tossicologici e/o di monitoraggio biologico e/o diagnostici;

3. attività esterna:

a) partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura di protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica) in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi).

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni dei più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas, microclima).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6941

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.19 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.19 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.19 - *Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.*

3.4.19.1 - La Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.19.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite.

3.4.19.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina fisica e riabilitazione.

3.4.19.4 - Il corso ha la durata di 4 anni.

3.4.19.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è la Clinica di Neuroriabilitazione.

3.4.19.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di n. 16 (sedici) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.19.5.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici; conoscenze sull'epidemiologia delle disabilità nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana, B01B Fisica, F01X Informatica biomedica e Statistica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale ed applicata.

B. *Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F03X Genetica medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagine e radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.

C. *Area Correlazioni tra Medicina riabilitativa e patologie d'organo.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F08E Chirurgia Vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina Fisica e Riabilitazione.

D. *Area Integrazione tra Medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alle capacità di gestione e di verifica di qualità.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere svolto la seguente attività documentata:

a) almeno una annualità complessiva, nei seguenti reparti:

1. Medicina interna;
2. Pediatria;
3. Cardiologia;
4. Broncopneumologia;
5. Ginecologia;
6. Urologia;
7. Anestesia e Rianimazione;
8. Radiologia;
9. Psichiatria e Neuropsichiatria infantile;
10. Pronto soccorso;

b) almeno mezza annualità in reparti di neurologia ed ortopedia;

c) nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno:

n. 50 esami elettro diagnostici;
n. 200 bilanci mio-articolari;
n. 50 test isocinetici;
n. 50 test afasia;
n. 50 test neuropsicologici;
n. 200 mesoterapie;
n. 50 manipolazioni vertebrali
n. 100 test di valutazione (FIM, BARTHEL, etc.);
n. 50 test baropodometrici;
n. 20 esami elettrodiagnostici;
n. 100 bilanci mio-articolari;
n. 20 test isocinetici;
n. 10 test afasia;
n. 10 neuropsicologici;
n. 50 mesoterapia;
n. 20 manipolazioni vertebrali;
n. 50 test di valutazione;
n. 10 test baropodometrici.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6942

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Medicina Interna.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento

ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Medicina Interna attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.20 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Interna di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Interna al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.20 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Interna di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.20 - *Scuola di specializzazione in Medicina Interna.*

3.4.20.1 - La Scuola di Specializzazione in Medicina Interna risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.20.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina Interna, comprese la medicina d'urgenza e le interrelazioni con la medicina specialistica.

La Scuola si articola in due indirizzi:

- Medicina Interna;
- Medicina d'Urgenza.

3.4.20.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina Interna.

3.4.20.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.20.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della Scuola è l'Istituto di Clinica Medica Generale, Ematologia ed Immunologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona.

3.4.20.6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi è di 7 (sette) per ciascun anno di corso, per un totale di 35 (trentacinque) specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.20.5.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari

A. *Area comune.*

A.1 Area della Fisiopatologia Clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina Interna.

A.2 Area della Metodologia Clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica Medica, F04B Patologia Clinica, F07A Medicina Interna, F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

A.3 Area della clinica e della terapia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settore: F07A Medicina Interna.

B. *Indirizzo di medicina interna.*

B.1 Area della Medicina clinica e delle specialità internistiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina Interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche, F04B Oncologia medica.

B.2 Area della terapia avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina Interna.

B.3 Area della clinica specialistica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A Medicina Interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

C. *Indirizzo di medicina d'urgenza.*

C.1 Area di medicina d'urgenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale.

C.2 Area delle Urgenze.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni di emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina Interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Anestesiologia.

TABELLA *B*

Standard complessivo
di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1A Medicina Clinica:

a1. aver steso personalmente e aver firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

a2. aver esteso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

a3. aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

a4. aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

a5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1B Diagnostica per immagini:

b1. aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

b2. aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. Inoltre, per l'indirizzo di Medicina Interna:

2a. aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2b. aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. Indirizzo di Medicina d'Urgenza:

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al Pronto Soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

- disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;
- laringoscopia;
- intubazione oro-naso-tracheale di necessità;
- somministrazione endotracheale di farmaci;
- accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;
- defibrillazione cardiaca;
- massaggio cardiaco esterno;
- massaggio del seno carotideo;
- ossigenoterapia: metodi di somministrazione;
- assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;
- posizionamento di un catetere venoso centrale;
- toracentesi;
- cateterismo vescicale;
- sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

- lavaggio gastrico e intestinale;
- posizionamento sonda Blakemore;
- paracentesi esplorativa ed evacuativa;
- anestesia loco-regionale;
- disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;
- prelievo di sangue arterioso;
- tamponamento emorragie, applicazione di lacci;
- puntura lombare;
- tamponamento nasale;
- otoscopia;
- metodi di immobilizzazione paziente violento;
- immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6943

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Medicina Legale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996, pubblicato in *G.U.* n. 213 dell'11/9/1996, con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Medicina Legale di cui si chiede l'istituzione presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Medicina Legale nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) e l'inserimento, all'art. 3.4.35, dell'articolato concernente il relativo ordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 1623 dell'11/7/1997 con la quale si trasmettevano al CUN, per il prescritto parere, le deliberazioni sopracitate e con la quale si evidenziava che l'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Legale non era conforme alla tabella XLV/2 in quanto erano state apportate integrazioni relativamente ai settori disciplinari, modifica che avrebbe dovuto comportare una variazione alla tabella nazionale;

Visto il Decreto 5/5/1997, pubblicato in *G.U.* n. 139 del 17/6/1997 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario di alcune scuole di specializzazione del settore medico ed in particolare della scuola di specializzazione in Medicina Legale limitatamente a quanto segue:

nell'area A) propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori disciplinari sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari N01X Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico.

Verificato che le integrazioni segnalate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica di cui alla precitata nota dell'11/7/1997 corrispondono in parte a quelle approvate dal Decreto 5/5/1997;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997, in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in Medicina Legale, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria nelle more della emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.P.R. 30/12/95 (Piano triennale di sviluppo nel triennio 94-96);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1, all'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, viene inserita la scuola di specializzazione in Medicina Legale.

Art. 2.

All'art. 3.4.35 viene inserito l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Legale di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. 3/7/1996 citato nelle premesse.

Art. 3.4.35 - *Scuola di specializzazione in Medicina Legale.*

3.4.35.1 - La Scuola di Specializzazione in Medicina Legale risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. La Scuola di Specializzazione in Medicina Legale è articolata nel seguente indirizzo:

a) medicina legale e delle assicurazioni

La Scuola ha sede presso la Cattedra di Medicina legale dell'Istituto di Malattie Infettive e Medicina Pubblica.

3.4.35.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

3.4.35.3 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Medicina Legale.

3.4.35.4 - Il Corso ha la durata di quattro anni.

3.4.35.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

3.4.35.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è stabilito in numero di 3 (tre) per ciascun anno, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.35.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinare

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori: F22B Medicina legale, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, N09X Istituzioni di Diritto Pubblico, N17X Diritto Penale, N01X Diritto privato, F20X Ginecologia e Ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F11B Neurologia, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F15A Otorinolaringoiatria, F21X Anestesiologia.

B. *Area di tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settori: F22B Medicina legale, F06C tecniche di anatomo-istopatologia, E05A Biochimica, E03B Antropologia.

C. *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settori: F22B Medicina legale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata.

D. *Area di ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B Medicina legale, F04B Patologia clinica, F03X Genetica medica, E02B Anatomia comparata e citologia.

E. *Area di tossicologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settori: F22B Medicina legale, E07X Farmacologia, E05B Biochimica clinica, F22A Igiene generale e applicata, F22C Medicina del lavoro.

F. *Area di Medicina legale del Servizio Sanitario Nazionale e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del S.S.N: (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

Settori: F22B Medicina legale, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K05A Sistemi di elaborazione della informazione.

G. *Area di Medicina assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, ecc.).

Settori: F22B Medicina legale, N07X Diritto del lavoro, F22C Medicina del lavoro.

H. *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settori: F22B Medicina legale, F11A Psichiatria, Q05G Sociologia della devianza.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve:

1. aver eseguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2. aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;

3. aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4. aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

5. aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del S.S.N., e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

6. aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'I.N.P.S.;

7. Aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6944

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Microbiologia e Virologia in fase di attivazione presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Visto il decreto 14/9/1995 emesso dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro del Tesoro con il quale si è autorizzata questa Università ad istituire la scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia per l'a.a. 1995/96;

Vista la nota del MURST del 14/9/1995 con la quale si faceva presente che, pur avendo acquisito il parere favorevole del CUN e delle Commissioni Parlamentari all'istituzione della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia, per giungere alla predisposizione del relativo decreto istitutivo, si dovevano avviare le procedure di adeguamento alla nuova tipologia della scuola medesima approvata dal D.M. 11/5/95 da sottoporre di nuovo al parere del CUN;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia nell'elenco delle scuole di specializzazione

della Facoltà di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) e l'inserimento all'art. 3.4.32 dell'articolato concernente il relativo ordinamento;

Viste le precitate delibere con le quali si è anche espresso parere favorevole alla modifica dell'ordinamento nazionale della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia di cui alla tabella XLV/2, con la menzione dell'indirizzo nel titolo che rilascia la scuola;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1, all'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene inserita la scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia.

Art. 2.

All'art. 3.4.32 viene inserito l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia di cui alla tabella XLV/2, capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.32 - *Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia.*

3.4.32.1 - È istituita la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia relativamente all'Indirizzo di Microbiologia e Virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) medico;

b) tecnico.

La Scuola rilascia i titoli di Specialista in Microbiologia e Virologia indirizzo medico e indirizzo tecnico

3.4.32.2 - Il corso ha la durata di 4 anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto della iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di attività didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio Sanitario Nazionale.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in n. 6 (sei) per ciascun anno di corso, per un totale di 24 (ventiquattro) specializzandi.

3.4.32.3 - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la Facoltà di Medicina e Chirurgia. La scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché eventualmente delle strutture ospedaliere convenzionate che debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 257/1991 ed individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 e del relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'istituto di Microbiologia.

3.4.32.4 - Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in Medicina e Chirurgia ed all'indirizzo tecnico i laureati in Scienze Biologiche.

Ai laureati in Medicina e Chirurgia e Scienze Biologiche è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

3.4.32.5 - La scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia comprende sette aree di addestramento professionalizzante ed i relativi settori scientifico-disciplinari, come indicato nella tabella *A*.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare, di genetica e fisiologia di microorganismi (batteri, miceti, parassiti) e dei virus.

Settori: E04B biologia molecolare, E12X microbiologia generale.

B. *Area di microbiologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della genetica dei micro-organismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica

C. *Area di batteriologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri, per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica

D. *Area di micologia medica.*

Obiettivo: deve altresì apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

E. *Area di Virologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

F. *Area di Parassitologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti d'interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B parassitologia.

G. *Area di malattie da infezione.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

3.4.32.6 - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante sono specificate nel regolamento didattico d'ateneo.

3.4.32.7 - La frequenza nelle diverse aree avviene come specificato nel regolamento didattico di ateneo.

3.4.32.8 - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver soddisfatto lo standard complessivo di addestramento professionalizzante previsto nella tabella *B* e differenziato secondo gli indirizzi come sotto specificato.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Indirizzo medico:

aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;

aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

Indirizzo tecnico:

aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;

aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi.

La suddivisione per anno dei casi clinici e degli esami batteriologici, micologici, parassitologici e virologici previsti nella tabella *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante è specificata nel Regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio della scuola provvede a formulare un piano di esami da eseguirsi nell'ambito del numero complessivo indicato per ciascun anno e per le diverse discipline (Batteriologia, Micologia, Parassitologia e Virologia).

Le tipologie dei casi clinici e degli esami batteriologici, micologici, parassitologici e virologici, nonché il relativo peso specifico sono riportati nel Regolamento didattico di Ateneo.

Il Consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6945

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Neurologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167, del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Neurologia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.21 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Neurologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Neurologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Neurologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Neurologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.21 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Neurologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.21 - *Scuola di specializzazione in Neurologia.*

3.4.21.1 - La Scuola di Specializzazione in Neurologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.21.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

3.4.21.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurologia.

3.4.21.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.21.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto Malattie del Sistema Nervoso

3.4.21.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di n. 25 (venticinque) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.21.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo Specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica.

B. *Area farmacologia e medicina legale.*

Obiettivo: lo Specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale

C. *Area fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo Specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

D. *Area semeiotica e diagnostica neurologica.*

Obiettivo: lo Specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia

E. *Area neurologia clinica.*

Obiettivo: al termine del processo formativo lo Specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dall'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

- protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente;

- esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un Neuropatologo;

- prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;

- discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neuroradiologo;

- discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neurofisiopatologo;

- casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6946

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Oftalmologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167, del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Oftalmologia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.23 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Oftalmologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo commá dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.23 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oftalmologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.23 - *Scuola di specializzazione in Oftalmologia.*

3.4.23.1 - La Scuola di Specializzazione in Oftalmologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.23.2 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.

3.4.23.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oftalmologia.

3.4.23.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.23.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto di Scienze Oftalmologiche.

3.4.23.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di n. 16 (sedici) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.23.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Morfologia normale e patologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori: E09A Anatomia umana, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F14X Malattie dell'apparato visivo.

B. *Fisiopatologia della visione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

C. *Semeiotica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D. *Patologia e clinica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F12B Neurochirurgia; F22A Igiene generale e applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro.

E. *Chirurgia oftalmologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1. aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;
2. aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;
3. aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;
4. aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;
5. aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;
6. aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;
7. aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6947

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Oncologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Oncologia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.24 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oncologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997, con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Oncologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Oncologia ed alla modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola medesima da 5 a 3 per ciascun anno di corso per un totale di 12 specializzandi per l'intero corso di studi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse ed alla proposta di modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola più volte citata;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Oncologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.24 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Oncologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.24 - *Scuola di specializzazione in Oncologia.*

3.4.24.1 - Istituzione, Finalità, titolo conseguito:

1. Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Ancona è istituita la Scuola di Specializzazione in Oncologia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'Oncologia Medica.

3. La Scuola è articolata nel solo indirizzo di oncologia medica.

4. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oncologia.

5. L'Università degli Studi di Ancona può istituire altresì Corsi di Aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990.

A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/28, recepite con il D.L.vo n. 541/1992.

3.4.24.2 - Organizzazione della Scuola:

1. Il Corso ha la durata di 4 anni.

La sede amministrativa della Scuola è situata presso l'Istituto di medicina Clinica della Università degli Studi di Ancona.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scienti-

fico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere, nel loro insieme, a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e D.L.vo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso, per un totale di 12 (dodici) specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità e il Ministero della Università Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti fra singole Scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i Laureati del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

3.4.24.3 - Piano di studi di addestramento professionale:

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al 3 comma del precedente articolo 3.4.24.2.

Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al 2 comma del precedente articolo 3.4.24.1 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 2 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standard formativi specifici per la Specializzazione in Oncologia determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli studi.

3.4.24.4 - Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio:

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è stato svolto.

4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture Universitarie ed Extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

3.4.24.5 - Esame di diploma:

1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

2. La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma di Specializzazione è nominata dal Rettore della Università di Ancona, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale riportato nella tabella *B*.

3.4.24.6 - Protocolli di intesa e convenzioni:

1. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oncologia, e del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più Scuole per la stessa Convenzione, può stabilire

protocolli di intesa ai sensi del comma 2, dell'art. 6, del D.L.vo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, può altresì stabilire Convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

3.4.24.7 - Norme finali:

1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per le Scuole di Specializzazione in Oncologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sulla attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero della Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B. *Area di Oncologia molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settore: F04A Patologia generale.

C. *Area di Laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, E10X Biofisica medica.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E. *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata.

Indirizzo di oncologia medica

F. *Area di Oncologia Medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.

G. *Area di Oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie apparato locomotore, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2. aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3. aver compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

4. aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;

Indirizzo di oncologia medica:

5. aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

- emolinfopatie;
- apparato gastroenterico;
- mammella;
- apparato genitale femminile;
- polmone.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6948

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.25 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997, con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.25 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.25 - *Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.*

3.4.25.1 - La scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.25.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie dell'apparato locomotore, in particolare riguardo alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

3.4.25.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Ortopedia e Traumatologia.

3.4.25.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

3.4.25.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è la Clinica Ortopedica.

3.4.25.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di n. 30 (trenta) tenuto conto della capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.25.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica.

B. *Area di biomatematica e meccanica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia.

Settori: K05B Informatica, F01X Statistica medica, I26A Bioingegneria meccanica, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

C. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in Ortopedia e Traumatologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F16A Malattie dell'Apparato Locomotore, F08A Chirurgia Generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore, F08A Chirurgia Generale.

E. *Area delle Malattie dell'apparato locomotore.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

F. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza, con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore, F08A Chirurgia Generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve documentare di aver frequentato e svolta la relativa attività nel modo seguente:

- per almeno mezza annualità in reparto di chirurgia generale;

- aver svolto turni di tirocinio in attività di: corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, ecc.;

- aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi della applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti) dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6949

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Pediatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Pediatria attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Visto il Decreto Ministeriale del 14/2/1996, pubblicato in *G.U.* n. 84 del 10/4/1996 con il quale si sono apportate modifiche alla tabella XLV/2 allegata al D.M. 11/5/1995 sopracitato relativamente all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in Pediatria per rettificare alcuni errori materiali;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.26 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Pediatria di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Pediatria perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Pediatria ed alla modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola medesima da 8 a 5 per ciascun anno di corso per un totale di 25 specializzandi per l'intero corso di studi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse ed alla proposta di modifica del numero degli specializzandi iscrivibili alla scuola più volte citata;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Pediatria al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.26 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Pediatria di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.26 - *Scuola di specializzazione in Pediatria.*

3.4.26.1 - La scuola di Specializzazione in Pediatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) pediatria generale;

b) adolescentologia;

c) allergologia ed immunologia pediatrica;

d) broncopneumologia pediatrica;

e) cardiologia pediatrica;

f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;

g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica;

h) nefrologia pediatrica;

i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;

l) neurologia pediatrica;

m) oncologia ed ematologia pediatrica;

n) pediatria di comunità;

o) reumatologia pediatrica.

3.4.26.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Pediatria.

3.4.26.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Pediatria.

3.4.26.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni. I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria. Il quarto e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi.

3.4.26.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto di Clinica Pediatrica.

3.4.26.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di n. 25 (venticinque) tenuto conto della capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.25.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediatriche.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.

B. *Area di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C. *Area di medicina di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini.

D. *Area di pediatria generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e sub-specialistiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F08C Chirurgia pediatrica ed infantile, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

E. *Area di pediatria di comunità.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità, con le patologie che possono derivarne, riguardo sia agli aspetti clinici, che a quelli relazionali.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

F. *Area di pediatria preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

G. *Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

H. *Area di nutrizione e dietetica pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

I. *Area di neonatologia e terapia intensiva neonatale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e saper intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ostetricia e ginecologia.

L. *Area di broncopneumologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

M. *Area di cardiologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F09X Chirurgia cardiaca.

N. *Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

O. *Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico, del pancreas, e del fegato in età pediatrica.

Settori: F07D Gastroenterologia, F19A Pediatria generale e specialistica.

P. *Area di nefrologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

Q. *Area di allergologia ed immunologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

R. *Area di ematologia ed oncologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche, deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

S. *Area di neurologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

T. *Area di adolescentologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

- aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;
- aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito almeno 50 casi di adolescenti dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito almeno 200 casi clinici, dei quali almeno 10 ciascuno dei seguenti tipi di patologia: malattie apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive, in età pediatrica, malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve aver fatto pratica per l'indirizzo di:

a) Pediatria generale - pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

b) Adolescentologia - tecniche di colloquio, valutazione accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

c) Allergologia ed immunologia pediatrica - valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

d) Broncopneumologia pediatrica - gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day-Hospital.

e) Cardiologia pediatrica - valutazione clinica, laboratoristica, funzionale dell'apparato cardiovascolare nell'età evolutiva, prevenzione, diagnosi, trattamento medico o terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente.

f) Endocrinologia e diabetologia pediatrica - gestione globale e follow-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini, addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.

g) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica, istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

h) Nefrologia pediatrica - gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, Day-hospital nefro-urologico.

i) Neonatologia e terapia intensiva neonatale - follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali o patologici, assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio.

l) Neurologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche e neurologiche ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica.

m) Oncologia ed ematologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

n) Pediatria di comunità - monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening e bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

o) Reumatologia pediatrica - epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6950

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Psichiatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di

specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Psichiatria attivato presso questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Visto il Decreto Ministeriale del 14/2/1996, pubblicato in *G.U.* n. 84 del 10/4/1996 con il quale si sono apportate modifiche alla tabella XLV/2 allegata al D.M. 11/5/1995 sopracitato relativamente all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in Psichiatria per rettificare alcuni errori materiali;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.27 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Psichiatria di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Psichiatria perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Psichiatria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Psichiatria al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.27 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Psichiatria di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.27 - *Scuola di specializzazione in Psichiatria.*

3.4.27.1 - La Scuola di Specializzazione in Psichiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.27.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.

3.4.27.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Psichiatria.

3.4.27.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.27.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto di Discipline psichiatriche e sociomediche.

3.4.27.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di n. 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di n. 24 (ventiquattro) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.27.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area di Psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.*

Obiettivo: Conoscenza della anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici.

Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche.

Conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria.

Conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico.

Conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci.

Conoscenza delle altre terapie biologiche.

Uso del personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, E05B Biochimica clinica, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia, F01X Statistica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B. *Area di Psicopatologia e metodologia psichiatrica.*

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settore: F11A Psichiatria.

C. *Area di Psichiatria clinica.*

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infantoadolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento.

Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A Psichiatria, E07X Farmacologia.

D. *Area di Psicoterapia.*

Obiettivo: conoscenza della Psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.

Settore: F11A Psichiatria.

E. *Area di Psichiatria sociale.*

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale; dei principi di Igiene mentale; degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori; le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria, F22B Medicina legale, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

TABELLA *B*

Standards complessivi
di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

- aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;
- aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;
- aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;
- aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;
- aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;
- aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;
- aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;
- aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre di quelle di seguito indicate):

a) Psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione).

b) Riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico.

c) Psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra.

d) Medicina delle farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbilità psichiatrica delle tossicodipendenze.

e) Psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare.

f) Psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale.

g) Psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6951

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) in sostituzione della preesistente scuola di specializzazione in Radiologia, con l'inserimento, all'art. 3.4.28, dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.1, all'elenco delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, viene inserita la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica in sostituzione della preesistente scuola di specializzazione in Radiologia.

Art. 2.

All'art. 3.4.28 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.28 - *Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.*

3.4.28.1 - La Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.28.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La Scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di Radiologia Diagnostica ed Interventistica e di Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica.

3.4.28.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Radiodiagnostica.

3.4.28.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.28.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede della Scuola è l'Istituto di Semeiologia, Diagnostica e terapia Strumentale.

3.4.28.6 - Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.28.5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di n. 24 (ventiquattro) per l'intero corso e di n. 6 (sei) per ogni anno di corso.

3.4.28.7 - Norma transitoria: la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica e quella in Radioterapia sostituiscono la pre-esistente Scuola in Radiologia.

TABELLA *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e Radioterapia, B01B Fisica Medica, E06A Fisiologia Umana, E09A Anatomia Umana, E10X Biofisica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia Patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina Legale, F01 Statistica Medica.

B. *Area tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, B01B Fisica Medica, E10X Biofisica.

C. *Area tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, B01B Fisica medica, E10X Biofisica, F07A Medicina Interna, F08A Chirurgia Generale.

D. *Area metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, F07A Medicina Interna, F08A Chirurgia Generale.

E. *Area radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: Lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, F07A Medicina Interna, F08A Chirurgia generale.

F. *Area organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività, deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina Legale.

G. *Area neuroradiologia (specifico indirizzo).*

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia e dell'anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver frequentato le Sezioni, i Servizi generali e Speciali del reparto Radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

a) frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

b) frequenza per mesi 4 delle Sezioni di Ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1000 esami;

c) frequenza per mesi 4 della Sezione di Tomografia Computerizzata con partecipazione ad almeno 750 esami;

d) frequenza per mesi 5 della sezione della Risonanza Magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

e) frequenza per mesi 7 della Sezione di Radiologia Scheletrica e dell'Apparato Respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1500 esami;

f) frequenza per mesi 5 della Sezione di Radiologia Gastrointestinale e Genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

g) frequenza per mesi 4 del Reparto o Sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

h) frequenza per mesi 5 della Sezione di Radiologia Cardiovascolare e Interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

i) frequenza per mesi 2 del Reparto o Sezione di radiologia d'Urgenza e Pronto Soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

l) frequenza per mesi 2 della Sezione di Mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

m) frequenza per mesi 1 della Sezione di Radiologia maxillo-facciale e Odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami;

n) frequenza per mesi 3 della Sezione di Radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

Radiologia Informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzi di Neuroradiologia:

Lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un Reparto di Neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami.

Tale periodo, che riguarda il 4 anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso-specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6952

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Reumatologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Reumatologia attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.29 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Reumatologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Reumatologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.29 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Reumatologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.29 - *Scuola di specializzazione in Reumatologia.*

3.4.29.1 - La Scuola di Specializzazione in Reumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.29.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia delle malattie reumatiche.

3.4.29.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Reumatologia.

3.4.29.4 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.29.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, quelle del Servizio Sanitario Nazionale, individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinare di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto Policattedra di Patologia e Clinica dell'Apparato Locomotore - Cattedra di Reumatologia.

3.4.29.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.29.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi ed apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia.

B. *Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capilloroscopia, istologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia Patologica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese.

C. *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-

sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica termale ed ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina Fisica e Riabilitazione, L18C Linguistica Inglese.

D. *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, L18C Linguistica inglese.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver seguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della Scuola;

b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;

c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;

d) aver eseguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie ed averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;

e) aver dimostrato di saper riconoscere ed interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;

f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6953

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione attivata presso questa Università e con il quale è aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.30 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 ed integrata con D.M. del 3/7/1996 sopracitato, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in

Scienza dell'Alimentazione al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.30 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995 ed integrata con D.M. del 3/7/1996.

Art. 3.4.30. - *Scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione.*

3.4.30.1. - La Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.30.2. - La Scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della Scienza dell'Alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici ecologici tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

3.4.30.3. - La Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione si articola nei seguenti indirizzi:

- indirizzo di Nutrizione Clinica;

- indirizzo di Nutrizione applicata, per laureati in Scienze Biologiche e Farmacia;

- indirizzo Tecnologico alimentare, per laureati in Chimica, Medicina Veterinaria, Chimica e tecnologia farmaceutica, Scienze delle preparazioni alimentari.

3.4.30.4. - Il Corso ha la durata di 4 anni.

3.4.30.5. - La sede amministrativa della Scuola è presso l'Istituto di Biochimica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Ancona.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

3.4.30.6. - Il numero massimo degli specializzandi iscrivibili a ciascun anno sono un totale di 11 (undici), tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.30.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

Area propedeutica (comune ai tre indirizzi della Scuola).

Gli specializzandi del primo anno dei tre indirizzi dovranno aggiornare le conoscenze di biochimica, di statistica e di igiene in funzione di una specifica applicazione ai problemi della nutrizione.

La biochimica della nutrizione consentirà allo specializzando di affrontare lo studio dell'organismo come un complesso omeostatico che si avvale di meccanismi di regolazione enzimatica e ormonali influenzati anche dallo stato di nutrizione delle cellule.

La chimica degli alimenti consentirà allo specializzando di conoscere le proprietà strutturali e la reattività chimica dei nutrienti, così come la composizione degli alimenti in nutrienti antinutrienti non nutrienti e le eventuali modificazioni che possono intervenire a carico di questi composti durante i processi tecnologici.

La statistica applicata alla nutrizione consentirà allo specializzando di utilizzare gli elementi di base delle statistiche descrittive delle leggi delle probabilità, di quelle del campionamento e della inferenza statistica.

L'igiene degli alimenti consentirà allo specializzando di acquisire le metodologie di identificazione delle malattie trasmissibili con gli alimenti e la legislazione necessaria per la loro prevenzione e controllo.

Considerando l'importanza che l'industria alimentare assume nei consumi alimentari della popolazione, lo studente del primo anno dei tre indirizzi dovrà, conoscere le principali operazioni unitarie cui gli alimenti sono sottoposti in modo da essere in grado di valutare le modificazioni della qualità nutrizionale degli alimenti indotte da tali operazioni.

Indirizzo di nutrizione clinica (NC)

1. *Area di fisiopatologia della nutrizione umana.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà saper definire i bisogni dell'uomo e della popolazione in energia e nutrienti; dovrà conoscere le basi biochimiche dei processi dismetabolici la cui terapia si avvale del trattamento dietetico e individuare le condizioni che provocano disordini congeniti o acquisiti del metabolismo del glucosio, degli aminoacidi, degli acidi grassi, delle basi azotate e del metabolismo minerale; nonché patologie dovute ad errori metabolici legati alla eritropoiesi.

Settori: E05B Biochimica Clinica, E06A Fisiologia Umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

2. *Area epidemiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà aggiornare le sue conoscenze in epidemiologia generale ed acquisire quelle conoscenze che gli permettono di preparare un

protocollo sperimentale per uno studio specifico di epidemiologia della nutrizione ed interpretarne successivamente i risultati.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale e applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale

3. *Area di nutrizione clinica dell'adulto.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere significato e modalità dietoterapiche in ausilio della cura delle patologie gastrointestinali, epatobiliari, renali, pancreatiche e cardiocircolatorie. Dovrà conoscere la dietoterapia della carenza di ferro (anche in gravidanza), la dietetica della gestante, della nutrice e dell'anziano. La dietoterapia del sovrappeso corporeo, dell'obesità e delle magrezze patologiche.

Settori: F07A Medicina Interna, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F08A Chimica generale, F20X Ginecologia e Ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M11E Psicologia clinica

4. *Area di nutrizione clinica dell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere e saper applicare i concetti di base dell'alimentazione nel primo anno di vita (allattamento al seno, allattamento artificiale, divezzamento) e quelli dell'alimentazione dal secondo anno di vita alla adolescenza con particolare riguardo per gli aspetti che si riferiscono al ruolo che svolge l'attività fisica sui bisogni in energia in età evolutiva ed in particolare l'attività sportiva non agonistica nel periodo scolastico.

Lo specializzando dovrà anche conoscere gli aspetti teorici e la pratica clinica del recupero dei deficit nutrizionali in età evolutiva e le modalità di intervento nelle sindromi da malassorbimento.

Settori: F07A Medicina Interna, F08A Chirurgia generale, F19A Pediatria generale specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche

5. *Area dell'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere finalità, strutture e modello organizzativo del servizio dietetico ospedaliero, la dieta del paziente ospedalizzato, l'alimentazione artificiale del paziente ospedalizzato, le interferenze tra farmaci e alimentazione, il day-hospital e l'ambulatorio specializzato. Egli dovrà anche conoscere il ruolo del servizio dietetico ospedaliero nel territorio e l'assistenza dietoterapica domiciliare.

Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22E Scienze tecniche dietetiche applicate, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

Indirizzo di nutrizione applicata (NA)

1. *Area di statistica dei consumi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e sapere applicare le conoscenze fondamentali per il rilevamento statistico dei consumi alimentari nella popolazione e quelle per il trattamento, l'elaborazione, e l'interpretazione nutrizionale ed economica dei risultati. Una particolare attenzione sarà data all'analisi dei dati mediante l'impiego dell'informatica.

Settori: C01B Chimica merceologica, F01X Statistica medica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area di dietologia fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà apprendere il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni in energia e nutrienti dell'uomo a partire dalle abitudini alimentari delle popolazioni e dovrà apprendere a comporre regimi alimentari normali fisiologici mediante l'uso delle tabelle di composizione degli alimenti basandosi altresì sulle conoscenze propedeutiche di chimica degli alimenti e di tecnologie alimentari per valutare l'influenza eventuale di queste ultime sulla qualità nutrizionale dei regimi composti.

Settori: C09X Chimica Bromatologica, E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06B Alimentazione e Nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

3. *Area della sorveglianza alimentare della popolazione e degli interventi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere le metodologie e le procedure per fornire, mediante gli studi sui consumi alimentari, le informazioni necessarie per l'analisi delle cause e dei fattori associati che determinano problemi nutrizionali nelle popolazioni e seguirne la loro evoluzione. Lo specializzando dovrà anche apprendere a formulare ed eseguire interventi alimentari di carattere sociale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F01X Statistica medica, F22A Igiene generale e applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

4. *Area della qualità nutrizionale degli alimenti.*

Obiettivo: partendo dalla biochimica delle classi di composti di interesse nutrizionale (aminoacidi, acidi grassi, saccaridi, etc.) e dalla loro biodisponibilità in funzione dei vari componenti del regime alimentare, lo specializzando dovrà sapere definire il valore nutrizionale degli alimenti in riferimento al fabbisogno in nutrienti.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e Nutrizione umana, F22A Igiene generale e applicata.

5. *Area dell'educazione e dell'informazione alimentare.*

Obiettivi: lo specializzando dovrà conoscere gli elementi delle tecniche della comunicazione di massa in materia di alimentazione e di nutrizione. Egli dovrà anche essere capace di definire gli obiettivi e i programmi dell'informazione alimentare in relazione all'organizzazione sociale a cui essa si riferisce e compiere un'analisi dei progetti delle comunicazioni di massa applicate all'informazione alimentare e saperne valutare i risultati.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e Nutrizione umana.

Indirizzo tecnologico alimentare (TA)

1. *Area di chimica degli alimenti.*

Obiettivi: mediante l'apprendimento di metodi di analisi dei principali componenti alimentari e delle principali metodologie della analisi chimica strumentale, lo specializzando dovrà essere capace di eseguire l'analisi e il controllo dei prodotti alimentari.

Settori: C01A Chimica analitica, C01B Chimica merceologica, C09X Chimica Bromatologica, E05A Biochimica.

2. *Area della qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti e della loro sicurezza d'uso.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà sapere definire il ruolo nutrizionale degli alimenti a partire dalla loro composizione chimica e dalla biodisponibilità dei nutrienti in essi presenti e dovrà sapere delineare un indirizzo igienico sanitario preventivo e di controllo attraverso la valutazione dei contaminanti volontari e involontari in essi presenti. Allo scopo di condurre una valutazione quanto più completa possibile, della qualità totale di un alimento, lo specializzando dovrà anche essere capace di compiere rilevamenti sulle proprietà organolettiche degli alimenti e sulla loro comodità d'uso.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene generale e applicata.

3. *Area delle operazioni unitarie delle tecnologie alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i principi delle tecnologie che hanno importanza nelle industrie alimentari attraverso un esame degli aspetti teorici delle operazioni unitarie e la descrizione per ciascuna operazione degli impianti industriali disponibili con i differenti campi di applicazione.

In tal modo lo specializzando dovrà avere la capacità di fare delle scelte progettuali in funzione delle ipotesi di lavoro collegate al tipo di alimento da trattare, alla capacità produttiva, ai fattori economici e alla qualità del prodotto finito.

Settori: E12X Microbiologia generale, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari, G08B Chimica industriale e tecnologica.

4. *Area dei processi tecnologici.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i processi produttivi nei principali settori agro-alimentari (cereali, materie grasse, lattiero-casearie, carni e pesci, bevande alcoliche) con analisi critica delle diverse soluzioni adottate in modo da essere in grado di fare una valutazione di funzione dei principali parametri qualitativi biologici presenti nelle altre aree. Lo specializzando dovrà anche conoscere i principi biologici applicabili alle biotecnologie con particolare riguardo per i processi fermentativi per la produzione di acidi organici e per la produzione ed applicazione di enzimi per il recupero di nutrienti da sotto-prodotti agro-alimentari.

Settori: C10X Chimica e Biotecnologia delle fermentazioni, G09B Nutrizione ed Alimentazione animale, I15C Impianti chimici, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

TABELLA *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

C1 Indirizzo di Nutrizione clinica

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in Scienza dell'Alimentazione nell'indirizzo di Nutrizione Clinica, deve:

- avere svolto almeno 20 valutazioni di composizione corporea con metodo antropometrico e mediante impedenziometria bioelettrica;

- avere svolto almeno 50 test diagnostici dinamici e funzionari nell'area della nutrizione clinica dell'adulto e dell'individuo in età evolutiva;

- avere preparato almeno un protocollo di studio di epidemiologia della nutrizione;

- avere posizionato almeno 10 volte il sondino naso-gola e la cannula in vena periferica per l'alimentazione artificiale;

- avere effettuato almeno 10 bilanci di azoto in pazienti ospedalizzati.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due su tre):

a) nutrizione artificiale: avere acquisito esperienza sulle procedure che si eseguono nella nutrizione enterale e parenterale e nell'allestimento delle sacche contenenti i liquidi nutritivi da somministrare al paziente e nella gestione del sistema di infusione per un periodo non inferiore ad un semestre;

b) nutrizione clinica nella patologia del metabolismo: avere frequentato per un periodo non inferiore ad un semestre un reparto di Medicina generale, partecipando attivamente alla gestione clinica di pazienti affetti da patologia di carattere metabolico (diabete, dislipidemia, etc.) la cui terapia si avvale di trattamento dietetico;

c) nutrizione clinica nella patologia dei deficit nutrizionali: avere partecipato in Italia o nei Paesi in via di sviluppo al recupero nutrizionale di soggetti affetti da malattie da carenza e/o eccesso energetico, proteico e vitaminico per un periodo non inferiore ad un semestre.

C2 Indirizzo di nutrizione applicata

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in Scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di Nutrizione Applicata, deve:

- avere gestito una banca dati di carattere nutrizionale sul computer;

- avere eseguito per almeno 15 alimenti un'analisi chimica centesimale di nutrienti comprendenti lipidi, protidi, fibre, vitamine A, B1, B2, PP, Calcio, Ferro;

- avere preparato almeno 30 schemi dietetici riferentisi a Comunità di sesso e età differenti.;

- avere effettuato almeno 50 esami antropometrici su individui in età evolutiva e avere valutato con opportune tabelle, il livello di accrescimento;

- avere effettuato almeno su 10 campioni di alimenti analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di HPLC e gascromatografo.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due su tre previste):

a) statistica dei consumi alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno I semestre in una Unità di informatica e di statistica, conoscenze avanzate sulle principali metodologie di elaborazione di dati sui consumi alimentari della popolazione;

b) biochimica della nutrizione: avere frequentato per almeno un semestre un Istituto di Ricerca dove si effettuano studi sui principali meccanismi biochimici della nutrizione e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulle principali tecniche utilizzate;

c) dietetica delle comunità: avere partecipato per almeno un semestre alle attività di Alimentazione di comunità e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulla definizione delle tabelle dietetiche, sui metodi di controllo della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti utilizzati, sui metodi di gestione della refezione e sulle valutazioni antropometriche dello stato di nutrizione degli utenti della refezione comunitaria.

C3 Indirizzo tecnologico alimentare

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in Scienza dell'Alimentazione nell'indirizzo Tecnologico Alimentare, deve:

- avere effettuato su almeno 15 alimenti l'analisi chimica degli acidi grassi e degli aminoacidi dimostrando di conoscere a fondo la strumentazione analitica di base e quella specifica;

- avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine animale (carni, pesci, prodotti lattiero-caseari);

- avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine vegetale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) analisi chimica degli alimenti: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno 1 semestre in un Istituto di ricerca, una solida esperienza sui principali metodi di analisi chimica correntemente utilizzati per l'analisi chimica dei prodotti alimentari (nutrienti e sostanze xenobiotiche);

b) tecnologia dell'industria alimentare: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in industrie alimentari, una conoscenza approfondita sulle principali operazioni unitarie di trasformazione, sulla gestione tecnica della strumentazione e sul controllo di qualità dei prodotti;

c) biotecnologie alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in Istituti di ricerche e industrie alimentari le tecniche e le procedure della fermentazione alcolica (produzione di vino, birra e etanolo) e della fermentazione dei prodotti lattiero-caseari che quelle per lo studio, il riconoscimento e il miglioramento dei ceppi produttivi.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6954

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, concernente la scuola di specializzazione in Urologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in *G.U.* n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Urologia attivato questa Università ed è aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;

Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Università, rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facoltà, 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.31 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Urologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Università le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Urologia perché attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;

Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Università rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facoltà, 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si è espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Urologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse;

Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Urologia al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.31 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Urologia di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.

Art. 3.4.31 - *Scuola di specializzazione in Urologia.*

3.4.31.1 - La Scuola di Specializzazione in Urologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

3.4.31.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

3.4.31.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Urologia.

3.4.31.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie universitarie ed eventualmente ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

3.4.31.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Potranno altresì concorrere quelle del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è l'Istituto di Patologia dell'Apparato Urinario.

3.4.31.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di n. 5 per ciascun anno di corso per un totale di n. 25, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.31.5.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. *Area propedeutica di morfologia e fisiologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F10X Urologia.

B. *Area di Fisiopatologia e Farmacoterapia urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre un'approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori: F10X Urologia, F21X Anestesiologia, F07F Nefrologia, F17X Malattie cutanee e veneree, E07X Farmacologia.

C. *Area di laboratorio e di diagnostica urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre

acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e citoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato urogenitale.

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F10X Urologia, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di Urologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori: F10X Urologia, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare.

TABELLA *B*

Standards complessivi di addestramento professionalizzante

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

- aver frequentato per almeno una annualità complessiva chirurgia generale e/o specialistica;
- aver eseguito personalmente almeno 100 cistoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrogade dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche, di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici;
- aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 7 ottobre 1997

Il pro-rettore: PACETTI

98A6955

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651447/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- semestrale ... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **585.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **835.000**
- semestrale ... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 9 6 0 9 8 *

L. 7.500